



**COMUNE DI SAN MAURO TORINESE**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**Bozza di**

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.**

**16 maggio 2019**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	1
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	3
Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	4

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente

lettera a)

c) le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come disposto dall'art. 15 comma 5 del DL 34/2019 che fa espresso rinvio all'art. 3 commi 16 e 17 del D.L.119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018.

3. La disciplina del presente regolamento si applica anche alle violazioni di cui al comma 2 del presente articolo istruite dall'UnioneNet ma di competenza del Comune di San Mauro Torinese.

### **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il **15 novembre 2019**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito apposita modulistica per la presentazione dell'istanza.

### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 45 giorni dal ricevimento della stessa (motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione), indicando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di febbraio 2020;

b) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di febbraio, giugno e

ottobre 2020 ed entro i mesi di febbraio e giugno 2021 .

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale delle entrate ovvero il tasso d'interesse legale vigente.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 15 novembre 2019 ovvero la data di presentazione dell'istanza di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 6– Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, ai sensi del presente regolamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7– Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. A seguito dell'accoglimento dell'istanza, relativamente ai debiti definibili, non si possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non si può altresì proseguire con le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso

provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.